

REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE

CER-POLIS CMS

(adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto)

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e le iniziative della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale «CER-POLIS CMS» (di seguito «CER» o «Comunità») e, in particolare, le modalità di gestione, destinazione e riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione e dalla valorizzazione dell'energia elettrica.
2. Il Regolamento è adottato nel rispetto dello Statuto, dell'art. 31 e seguenti del D.lgs. 199/2021, del DM MASE n. 414 del 07.12.2023 («Decreto CACER») come modificato dal DM MASE n. 127 del 16 maggio 2025, delle Regole Operative del GSE del 16.07.2025 e della delibera ARERA 727/2022/R/eel (TIAD) come aggiornata dalla deliberazione 15/2024/R/eel.
3. In caso di contrasto, prevalgono lo Statuto e le norme imperative di legge. Il presente Regolamento è vincolante per tutti i Soci, che sono tenuti ad aderirvi ai fini dell'ammissione.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. «Configurazione»: l'insieme dei punti di immissione (impianti di produzione) e dei punti di prelievo (utenze di consumo) facenti capo alla CER e sottesi alla medesima cabina primaria, secondo la definizione del TIAD;
 - b. «Cabina primaria»: la porzione di rete di distribuzione individuata dal GSE quale perimetro entro cui si determina l'energia condivisa;
 - c. «Energia condivisa»: per ciascuna ora e per ciascuna cabina primaria, il minimo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti della CER e l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo della CER sottesi alla medesima cabina primaria, come determinata dal GSE;
 - d. «Produttore»: il socio che mette a disposizione della CER uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili, la cui energia rileva ai fini della condivisione;
 - e. «Consumatore»: il socio cliente finale che preleva energia dalla rete e i cui consumi rilevano ai fini della condivisione;
 - f. «Prosumer»: il socio che è al contempo produttore e consumatore;
 - g. «Referente»: il soggetto di cui all'art. 13 dello Statuto, controparte del contratto con il GSE;
 - h. «Benefici economici lordi»: la somma, riferita a ciascuna cabina primaria, della tariffa incentivante (tariffa premio) sull'energia condivisa e del corrispettivo di valorizzazione/restituzione determinato da ARERA, riconosciuti dal GSE;
 - i. «Costi di gestione»: i costi comuni di funzionamento della Comunità (amministrazione, gestione del contratto GSE, sistemi di misura e rendicontazione, assicurazioni, consulenze, comunicazione, manutenzione delle dotazioni comuni, ecc.);
 - j. «Benefici economici netti»: per ciascuna cabina primaria, i benefici economici lordi al netto della quota di costi di gestione a essa imputata.

ARTICOLO 3

CONFIGURAZIONI E CABINE PRIMARIE

1. La CER è un unico soggetto giuridico e può comprendere una o più configurazioni di autoconsumo diffuso, ciascuna sottesa a una distinta cabina primaria, ricadente nel territorio dei Comuni fondatori o dei Comuni eventualmente aderenti in qualità di soci. L'estensione a cabine primarie ubicate al di fuori di tale territorio è ammessa solo nei casi e con le modalità previsti dall'art. 3 dello Statuto (deliberazione dell'Assemblea, voto favorevole di entrambi i Comuni fondatori e adesione di soci situati nel territorio della cabina interessata).
2. Ciascuna configurazione è registrata presso il GSE secondo le Regole Operative vigenti. L'appartenenza di un punto di connessione (POD) a una determinata cabina primaria è verificata sulla base della mappatura resa disponibile dal GSE e dal gestore della rete di distribuzione.
3. La condivisione dell'energia, il calcolo dell'energia condivisa e l'accesso agli incentivi avvengono distintamente per ciascuna cabina primaria. Conseguentemente, la determinazione e il riparto dei benefici economici sono effettuati separatamente per ciascuna cabina primaria, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9.
4. L'inserimento di nuovi impianti o di nuove utenze e l'eventuale apertura di nuove configurazioni sono deliberati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa e del presente Regolamento.

ARTICOLO 4

ADESIONE, AMMISSIONE E REQUISITI

1. Possono aderire alla CER i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto e alla normativa di riferimento. La domanda di adesione è presentata per iscritto, anche in via telematica, e contiene i dati anagrafici, i dati dei POD interessati e la qualifica richiesta (consumatore, produttore, prosumer).
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Con l'adesione il socio accetta lo Statuto e il presente Regolamento e conferisce alla CER (o al Referente da essa indicato) il mandato per l'accesso al servizio presso il GSE.
3. Le PMI sono ammesse a condizione che la partecipazione alla CER non costituisca la loro attività commerciale o industriale principale. Sono escluse le Grandi Imprese.

ARTICOLO 5

MANDATO AL REFERENTE E RAPPORTI CON IL GSE

1. I soci conferiscono alla CER, nella persona del Referente di cui all'art. 13 dello Statuto, il mandato per la presentazione e la gestione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, per la sottoscrizione e la gestione del contratto con il GSE, per la riscossione dei benefici economici e per la successiva ripartizione tra i soci secondo il presente Regolamento.
2. Il Referente cura la rendicontazione, tiene la contabilità distinta per cabina primaria e mette a disposizione dei soci le informazioni di competenza.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DEI SOCI RELATIVI ALLA CONFIGURAZIONE

1. I soci si impegnano a:
 - a. mantenere attivi i POD dichiarati e comunicare tempestivamente ogni variazione (voltura,

cessazione, cambio fornitore, modifica di potenza, ecc.);

- b. se produttori o prosumer, mettere a disposizione gli impianti e far rilevare ai fini della condivisione l'energia eccedente l'autoconsumo, mantenendo gli impianti nella disponibilità e nel controllo della CER secondo gli accordi sottoscritti;
- c. fornire i dati e le autorizzazioni necessari al trattamento delle misure da parte del GSE e del Referente;
- d. rispettare le deliberazioni degli organi della CER e le previsioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 7

QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI

1. L'adesione comporta il versamento di una quota associativa, salvo i soci onorari. L'importo della quota — che il Consiglio Direttivo può determinare anche in misura pari a zero — e gli eventuali contributi straordinari sono determinati annualmente dal Consiglio Direttivo, tenuto conto delle esigenze di funzionamento della Comunità.
2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e non dà diritto, in caso di recesso o esclusione, ad alcun rimborso né ad alcun diritto sul patrimonio della CER.

ARTICOLO 8

DETERMINAZIONE DEI BENEFICI E RIPARTIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE

1. Per ciascun periodo di competenza, il Referente determina, per ogni cabina primaria, i benefici economici lordi riconosciuti dal GSE (tariffa premio sull'energia condivisa e corrispettivo di valorizzazione ARERA), nonché gli eventuali ricavi della vendita dell'energia eccedentaria a essa riferibili.
2. I costi di gestione comuni della Comunità sono sostenuti a livello dell'intera CER e sono imputati a ciascuna cabina primaria in proporzione ai relativi benefici economici lordi, salvo diverso criterio (ad esempio in quota fissa per configurazione o in proporzione al numero di soci) deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
3. I benefici economici netti di ciascuna cabina primaria sono pari ai benefici economici lordi della medesima, al netto della quota di costi di gestione a essa imputata.
4. La contabilità è tenuta in modo distinto per ciascuna cabina primaria («sotto-conti»), così da garantire la tracciabilità dei benefici e dei costi di ciascuna configurazione.

ARTICOLO 9

RIPARTO DEI BENEFICI ECONOMICI NETTI PER CABINA PRIMARIA

1. I benefici economici netti di ciascuna cabina primaria sono ripartiti, nel rispetto dello scopo non lucrativo dell'Associazione e senza dar luogo a distribuzione di utili, secondo le seguenti percentuali:
 - a. 40% (quaranta per cento) a favore dei produttori della medesima cabina primaria, in proporzione ai kWh di energia condivisa apportati da ciascun produttore;
 - b. 40% (quaranta per cento) a favore dei consumatori della medesima cabina primaria, a riduzione o compensazione dei costi energetici, in proporzione all'autoconsumo (energia condivisa) imputabile a ciascun consumatore;
 - c. 20% (venti per cento) destinato ad attività di utilità sociale aventi ricadute sul territorio in cui sono ubicati gli impianti della medesima cabina primaria.
2. Le percentuali di cui sopra possono essere riviste annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il Comitato tecnico-scientifico, in coerenza con gli scopi

statutari e con la normativa vigente.

3. Il riparto è effettuato separatamente per ciascuna cabina primaria: i soci ricevono i benefici relativi alle configurazioni cui i loro POD appartengono. Nessun beneficio è dovuto per i periodi in cui il socio non risultava regolarmente aderente o non era in regola con la quota associativa.

ARTICOLO 10

TARIFFA PREMIO ECCEDENTARIA

1. Nel rispetto del «Decreto CER» e delle Regole Operative del GSE, qualora la quota di energia condivisa superi il valore soglia espresso in percentuale (55% in caso di accesso alla sola tariffa premio; 45% in caso di cumulo con il contributo in conto capitale PNRR), l'importo della tariffa premio eccedentaria, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia, è destinato — per ciascuna cabina primaria — ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o a finalità sociali aventi ricadute sul territorio in cui sono ubicati gli impianti della medesima cabina primaria.
2. Tale destinazione prevale sui criteri ordinari di riparto di cui all'art. 9, limitatamente alla quota eccedentaria.

ARTICOLO 11

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE

1. Il Referente eroga ai soci le quote di benefici economici netti loro spettanti, di norma con cadenza almeno annuale, a seguito dell'effettivo incasso delle somme dal GSE e dell'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea, secondo modalità (accredito bancario, compensazione, ecc.) comunicate ai soci.
2. La CER può destinare, su delibera dell'Assemblea, in tutto o in parte i benefici o i margini al cofinanziamento di investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci.
3. A garanzia del pagamento delle quote spettanti, si applica quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto.

ARTICOLO 12

DESTINAZIONE DELLA QUOTA DI UTILITÀ SOCIALE

1. La quota destinata ad attività di utilità sociale è impiegata, per ciascuna cabina primaria, in iniziative aventi ricadute sul relativo territorio, con priorità per il contrasto alla povertà energetica, il sostegno alle famiglie vulnerabili, la riqualificazione energetica e le attività formative e informative.
2. Le linee di indirizzo per l'utilizzo di tale quota sono definite dal Comitato tecnico-scientifico, in coordinamento con il Consiglio Direttivo, e approvate dall'Assemblea unitamente al bilancio.

ARTICOLO 13

RECESSO, ESCLUSIONE ED EFFETTI SUI BENEFICI

1. In caso di recesso, decesso o esclusione, cessa il diritto del socio al riparto dei benefici economici a decorrere dalla data di efficacia, ferma restando la liquidazione delle quote maturate fino a tale data e l'adempimento degli obblighi assunti.
2. In caso di recesso anticipato rispetto agli impegni di compartecipazione agli investimenti, sono dovuti gli eventuali corrispettivi equi e proporzionati concordati.

ARTICOLO 14
INFORMATIVA AI SOCI E TRASPARENZA

1. La CER assicura a tutti i soci, in qualità di consumatori finali, un'informativa completa, adeguata e preventiva sui benefici derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante e sui criteri di riparto.
2. I rendiconti, distinti per cabina primaria, e i documenti rilevanti sono resi disponibili sul sito web della CER e presso la sede, consultabili da ogni associato.

ARTICOLO 15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali e delle misure di consumo e produzione è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale. I ruoli di titolare e di eventuale responsabile del trattamento, anche in relazione al Referente e al GSE, sono definiti nell'apposita documentazione privacy della Comunità.

ARTICOLO 16
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 9 dello Statuto per l'Assemblea straordinaria, incluso, in ogni caso, il voto favorevole di entrambi i Comuni fondatori.

ARTICOLO 17
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto, alla normativa in materia di comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo diffuso, alle Regole Operative del GSE e alle deliberazioni di ARERA.